

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### ***Risposte a quesiti in materia di STP: i Pronto Ordini del CNDCEC***

di Barbara Marrocco di MpO & Partners



***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:  
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Il recente documento di ricerca pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti in materia di Società tra Professionisti (di seguito STP), disciplinate dall'art. 10 della Legge 183/2011, dimostra che per le professioni liberali, in generale, esistono evidenti limiti e vincoli nella realizzazione di un modello societario attuabile per il tramite delle stesse.

Le principali motivazioni di un'evoluzione contenuta delle STP rispetto alle aspettative della riforma, possono essere ricondotte alle incongruenze di carattere previdenziale che continuano ad esistere nonostante le richieste di semplificazione e alle difficoltà operative che si rilevano prevalentemente in sede di iscrizione della società multidisciplinari presso i diversi Ordini di riferimento.

In un simile contesto, dunque, cerchiamo di chiarire alcuni dubbi di carattere generale riprendendo le risposte dei Pronto Ordini del CNDCEC pubblicati nella rispettiva area ('Società tra professionisti').

Ricordiamo che le questioni specifiche attinenti alla condotta degli iscritti (persone fisiche o giuridiche) sono rimesse all'autonoma valutazione dell'Ordine di riferimento, pertanto in casi di particolare complessità, considerato il contesto normativo attuale, è preferibile predisporre una bozza di statuto e sottoporlo al relativo Ordine di riferimento.

Tralasciando i Pronto Ordini che hanno affrontato il tema della maggioranza di soci non professionisti nelle STP (per approfondimenti, [Maggioranza Di Soci Non Professionisti Nelle STP: IL Nuovo Parere Del CNDCEC \(PO N. 132/2021\)](#) e [Aggregazioni Professionali: STP Con Maggioranza Di Soci Non Commercialisti](#)), di seguito saranno sinteticamente analizzate le seguenti tematiche:

- Socio di STP, iscritto nell'elenco speciale dell'Albo
- STP partecipata da soci professionisti e da Srl riferibile ai professionisti stessi

- Incarico di revisione legale o di componente del collegio sindacale affidato a una STP
- Soci di STP, qualificazione dei revisori legali
- Regime di pubblicità di una STP
- Partecipazione di una STP ad altra STP
- Partecipazioni di STP in società commerciali
- Socio non professionista, amministratore di STP
- Associazione professionale partecipata da altra associazione professionale e da STP
- Divieto di partecipazione a più STP per i soci di investimento.

### **Socio di STP, iscritto nell'elenco speciale dell'Albo (PO 64/2022)**

L'iscritto nell'elenco speciale dell'Albo (consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede della banca in qualità di agente monomandatario) non può esercitare, neanche occasionalmente, la professione di commercialista. Ne deriva che il soggetto può partecipare ad una STP in qualità di socio di investimento o in qualità di socio di prestazioni tecniche, ma non come socio professionista.

### **STP partecipata da soci professionisti e da Srl riferibile ai professionisti stessi (PO 31/2022)**

La compagine sociale di una STP partecipata da una Srl, i cui soci e amministratori sono anche professionisti soci della STP, deve essere regolarizzata in quanto, seppur indirettamente, potrebbe eludere la norma che vieta la partecipazione societaria tramite interposta persona (art. 10 comma 6, L. 183/2011).

### **Incarico di revisione legale o di componente del collegio sindacale affidato a una STP (PO 254/2021)**

La revisione legale è attività espressamente richiamata dall'art. 1 comma 4 lett. d) ed e) del D. Lgs. 139/2005, recante la disciplina sulla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, pertanto potrà essere ricompresa nell'oggetto sociale della STP ma l'esercizio della stessa sarà consentito solo ai soci professionisti della STP iscritti anche nel Registro dei revisori legali.

L'incarico di componente del collegio sindacale o di 'sindaco unico' è esclusivamente di tipo personale. Non essendo precluso al socio di STP di esercitare la propria attività anche a titolo individuale, egli potrà essere sempre nominato membro del collegio sindacale ovvero sindaco unico di Srl al di fuori della compagine societaria cui appartiene.

## **Soci di STP, qualificazione dei revisori legali (PO 93/2021 e 287/2014)**

Continua a [leggere qui](#)